

STATUTO

"BENE COMUNE" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIPI FR VIA COLLE LISI 25

Numero REA: FR - 177752

Codice fiscale: 02786550604

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-06-2015 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"
al n. 38313 Repertorio
ed al n. 8279 Raccolta

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

Articolo 1

E' costituita, una Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata, denominata "BENE COMUNE" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La Cooperativa ha sede nel comune di Ripi (Frosinone) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

La Cooperativa potrà istituire su delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi Speciali sulle Cooperative, nonché le disposizioni in materia di Società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina Cooperativistica.

Articolo 2

DURATA

La Cooperativa ha la durata fino al 31 Dicembre 2050 a decorrere dalla data della sua Legale Costituzione e potrà essere prorogata con deliberazione dall'assemblea come da art. 29 del

presente Statuto.	
TITOLO II	
SCOPO - OGGETTO	
"Articolo 3	
SCOPO	
Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.	
La cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità e non ha fini di lucri.	
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini con lo svolgimento di attività produttive finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e con handicap, mediante la gestione dei servizi indicati nell'oggetto sociale.	
La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforza-	

	mento del movimento cooperativo unitario italiano. Perciò	
	stesso la cooperativa può aderire alla Lega Nazionale delle	
	cooperative, ai suoi organi periferici provinciali o regiona-	
	li, nonché ad altri organismi economici o sociali che si pro-	
	pongono iniziative di attività mutualistiche.	
	Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà parte-	
	cipare alla costituzione o aderire alle cosiddette "Società	
	Miste" con Enti Pubblici.	
	OGGETTO SOCIALE	
	La società cooperativa ha il seguente oggetto sociale:	
	si propone di favorire in Italia ed all'estero lo sviluppo so-	
	ciale ed economico delle attività imprenditoriali agricole,	
	artigianali, commerciali, turistiche, servizi alla persona in	
	particolare delle comunità locali con cui entra in relazione,	
	perseguendo i principi di economia solidale e partecipata. Una	
	visione dinamica e sostenibile delle vocazioni ed identità	
	produttive delle realtà in cui opera, attraverso proposte de-	
	stinate, nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e	
	regionali. Si propone di valorizzare la salvaguardia del ter-	
	ritorio, la gestione del paesaggio, il mantenimento della bio-	
	diversità, la tutela dell'ambiente, la permanenza delle popo-	
	lazioni rurali nei luoghi natii, la qualità della vita, un o-	
	rientamento attivo volto ad affermare il bene comune come va-	
	lore di ogni azione imprenditoriale.	
	A) Utilizzare ai fini promozionali citati, la stampa, i mezzi	

	audiovisivi, o altri strumenti idonei, curando e promuovendo	
	anche la pubblicazione di stampati, opuscoli, periodici, mate-	
	riale illustrativo, cartellonistica, audiovisivi e quanto al-	
	tro sia ritenuto utile allo scopo;	
	B) Collaborare con gli Enti Locali, Università, ASL, Istituti	
	scolastici al fine di concorrere ad un piano di sviluppo inte-	
	grato di tutte le potenzialità culturali, sociali economiche e	
	paesaggistiche delle aree in cui opera;	
	C) Gestione di progetti e servizi in collaborazione con le	
	strutture territoriali per l'inclusione socio-professionale e	
	lavorativa di detenuti ed ex detenuti, soggetti appartenenti	
	alle fasce deboli (tossicodipendenti, etilisti, disoccupati,	
	donne vittime di violenza, etc.);	
	D) Gestione di servizi socio-assistenziali e sanitari per	
	l'accoglienza e l'inclusione professionale di immigrati comu-	
	nitari e extra comunitari;	
	E) Promuovere l'aggiornamento e la formazione professionale	
	degli operatori attraverso l'organizzazione di appositi corsi,	
	seminari, convegni, viaggi, ecc., e sollecitando o partecipan-	
	do alla fondazione di istituti, scuole e corsi di specializza-	
	zione. A tal fine la cooperativa potrà stipulare convenzioni	
	con organismi specializzati italiani ed esteri;	
	F) Promuovere e sviluppare la solidarietà e l'associazionismo,	
	favorendo l'approvvigionamento in comune di prodotti, servizi,	
	tecnologie, e fornendo alle imprese stesse, assistenza tecnica	

	e quanto altro si rendesse utile per il loro sviluppo;	
	G) Promuovere, gestire strutture pubbliche e private impianti sportivi e centri ricreativi, parchi del divertimento, fondi rustici e beni demaniali e agricoli etc.), nonché forme erogatrici di beni e di servizi per il turismo e per l'affermazione dei prodotti locali, (punti vendita, ristorazione qualificata etc.);	
	H) Promuovere la coltivazione, produzione e trasformazione, di prodotti alimentari, nonché la distribuzione e commercializzazione dei prodotti agricoli (legumi, canapa, cereali, ortaggi, frutta, la conduzione di vigneti, la trasformazione enologica delle uve, l'imbottigliamento e la commercializzazione in Italia e all'estero; la gestione di uliveti, la trasformazione olivicola, la commercializzazione dell'olio, nonché il conseguimento del riconoscimento e certificazioni secondo le forme previste dalle normative regionali, nazionali e comunitarie, anche attraverso un proprio marchio;	
	I) Promuovere l'allevamento dei bovini, equini, ovini, caprini, suini e animali da carne bianca, l'allevamento delle trote, delle api, l'avicoltura, la lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle carni e prodotti animali, con particolare attenzione a quelli caseari; l'allevamento di animali da ripopolamento faunistico e avicolo e loro produzione, con particolare attenzione all'ovicoltura.	
	J) Realizzare piani innovativi per la raccolta e trasformatio-	

	ne di materiale legnoso, vegetale e animale da destinare a
	fonte di energia alternativa e bioarchitettura; utilizzo di
	aree forestali e di supporto alla silvicoltura, stipula di
	convenzioni con le associazioni nazionali di categoria per la
	commercializzazione boschiva e loro residui;
	K) Gestione di servizi pubblici locali affidati dalla Pubblica
	Amministrazione, manutenzione globale degli edifici pubblici,
	cimiteriali, aree verdi e parcheggio, trasporto, supporto ai
	servizi amministrativi, impianti sportivi, punti informativi
	turistici, assistenza e cura della persona, creazione di sen-
	tieristica e accompagnamento turistico, raccolta e smaltimento
	rifiuti non pericolosi;
	L) Bonifica di aree fluviali e lacustri, e gestione delle at-
	tività connesse alla salvaguardia paesaggistica, fruizione tu-
	ristica e sportiva;
	M) Promuovere studi, ricerche ed iniziative su tematiche dello
	sviluppo locale, modelli di economia partecipata e solidale,
	nonché programmi di animazione sociale, piani strategici e
	progetti d'area;
	N) Curare i rapporti e la rappresentanza con l'estero finaliz-
	zati alla internazionalizzazione delle imprese e dei prodotti
	locali nonché la gestione degli scambi commerciali ed eventi
	culturali;
	O) Gestione di Mense Aziendali e scolastiche, Catering Banque-
	ting, Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti

	per vacanze, Bed and breakfast, alberghi diffusi, ostelli, ri-
	fugi di Montagna, Ristorazione e gelateria Ambulante, Aree di
	campeggio e altre attrezzature per camper e roulette- pastic-
	ceria bar;
	P) Gestione di macchine per il consumo di bevande (caffè, tè
	etc. con annessa vendita dei prodotti;
	Q) Promozione e vendita di prodotti alimentari (ortaggi, frut-
	ta confetture etc. e artigianali e di altro genere mediante
	l'organizzazione di gruppi d'acquisto solidali;
	R) Coltivazione trasformazione e commercializzazione di piante
	ornamentali e officinali;
	S) Lavorazione trasformazione e commercializzazione di prodot-
	ti da forno e pasticceria;
	T) Produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti
	in ceramica e metalli in genere per uso domestico ed artisti-
	co.
	U) Gestire siti archeologici e valorizzare attività didattica,
	culturale e turistica.
	Z) Svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria
	ed utile per il conseguimento degli scopi sociali associativi.
	A titolo esplicativo esemplificativo e non esaustivo: raccolta
	e smaltimento di rifiuti solidi urbani - utilizzo di aree fo-
	restali-servizi di supporto per la silvicoltura - raccolta di
	prodotti selvatici non legnosi.
	La Società Cooperativa potrà svolgere e compiere tutti gli at-

	ti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura im-
	mobiliare, mobiliare, con espressa esclusione delle attività
	di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, utili
	alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia diret-
	tamente sia indirettamente attinenti ai medesima, nonché fra
	l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:
	A) Assumere, in via non prevalente e non a scopo di colloca-
	mento interessenze e partecipazioni, sotto qualsivoglia forma,
	in imprese che svolgono attività analoghe comunque necessarie
	all'attività sociale;
	B) Dare adesione e partecipazione ad enti, ad organismi econo-
	mici consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimen-
	to cooperativo e di agevolare gli scambi, comprese le cosid-
	dette società miste con enti pubblici;
	C) Concedere avalli, cambiali, fidejussioni ed ogni qualsiasi
	altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'otteni-
	mento del credito ai soci, agli enti cui la piccola cooperati-
	va aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
	D) Promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali,
	ricreative e mutualistiche che favoriscano l'organizzazione
	del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei so-
	ci, delle loro famiglie e dei lavoratori.
	La società Cooperativa per svolgere il conseguimento dello
	scopo sociale e realizzazione dell'oggetto sociale si propone
	di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, e il poten-

	ziamento aziendale programmando:	
	a) l'acquisizione di attrezzature tecnologicamente avanzate,	
	necessarie per l'ottimale gestione dei servizi su indicati;	
	b) la realizzazione di una sede operativa di lavoro per l'ac-	
	quisizione degli strumenti di lavoro necessari, quali: compu-	
	ter, tavoli da lavoro, macchinari industriali ed ogni altro	
	occorrente per essere sempre pronti all'avanguardia in base	
	alle richieste del mercato;	
	c) la preparazione dei soci tramite lo studio e la partecipa-	
	zione ai corsi di aggiornamento inerenti le attività espleta-	
	te.	
	La società cooperativa potrà anche richiedere contributi e fi-	
	nanziamenti sia da parte dello Stato, sia da parte di Enti Re-	
	gionali e Locali, sia da parte della Comunità Europea.	
	La Società Cooperativa per raggiungere il proprio oggetto po-	
	trà ricevere finanziamenti e fondi dai propri soci nel rispet-	
	to delle disposizioni di Legge di tempo in tempo vigenti.	
	I predetti finanziamenti potranno essere sia fruttiferi, sia	
	infruttiferi di interessi. Tale attività finanziaria è svolta	
	esclusivamente nei confronti dei soci ed in via non prevalen-	
	te.	
	La Cooperativa potrà svolgere l'attività su indicate anche con	
	terzi."	
	TITOLO III	
	SOCI	

	Articolo 4	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile; ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Sono soci lavoratori coloro che:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e delle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.	
	Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'autorità giudiziaria o per legge), che esercitino professioni, arti e mestieri attinenti alla natura della impresa esercitata dalla cooperativa, e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed at-	

	tivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.	
	Possono essere soci le persone giuridiche e gli enti, i cui	
	scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli del-	
	la cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di al-	
	tre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contra-	
	sto con quelli della cooperativa. I Soci appartengono alle se-	
	guenti categorie:	
	a) Soci Cooperatori, che prestano la loro attività ricevendo	
	un compenso di qualsiasi natura o entità;	
	b) Soci Sovventori, come previsto dalla Legge 21 Gennaio 1992	
	n. 59 art. 4;	
	c) Soci di partecipazione cooperativa, secondo le modalità e	
	condizioni previste dalla Legge;	
	d) Soci volontari.	
	Ogni Socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indica-	
	te.	
	Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecni-	
	ci ed amministrativi nel numero strettamente necessario al	
	buon funzionamento dell'ente.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano im-	
	prese o partecipano a società che, per l'attività esercitata,	
	si trovino in concorrenza con la cooperativa, salvo esplicita	
	autorizzazione da parte dell'organo amministrativo.	
	Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previ-	

ste dalla D.Lgs. 185/2000 è vietato il trasferimento di quote tali da far venir meno i requisiti soggettivi di età e di residenza dei soci di maggioranza per un periodo almeno dieci anni dalla data di ammissioni alle agevolazioni, nonchè la detenzione da parte dei soci persone fisiche, di quote di altre società beneficiare alla data della presentazione della domanda e per tutto il periodo intercorrente tra tale data e i cinque anni successivi alla data di ammissibilità alle agevolazioni.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare alla Assemblea dei Soci o al Consiglio di Amministrazione, domanda scritta, che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, domicilio, data e luogo di nascita, titolo di studio, codice fiscale.

b) L'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonchè del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione.

c) L'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite fissato dalla legge;

	d) Dichiarazione di attenersi al presente statuto ed ai vari	
	regolamenti interni nonché alle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali.	
	La domanda di ammissione da parte di ente o persone giuridica	
	dovrà precisare:	
	a) denominazione, sede, attività, codice fiscale;	
	b) delibera di autorizzazione, con indicazione della persona	
	fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica;	
	c) caratteristiche ed entità degli associati;	
	d) quote da sottoscrivere.	
	Allegare copia dello statuto e della delibera di autorizzazio-	
	ne.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza di requisiti di	
	cui all'art. 4 e la inesistenza delle cause di incompatibili-	
	tà, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione divente-	
	rà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che da parte	
	del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui	
	all'art. 6.	
	A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella	
	quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà in-	
	staurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma	
	scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di	
	cui al successivo articolo 6.	
	Qualora l'accoglimento della nomina di ammissione, anche di	
	quella relativa ai soci appartenenti alla categoria speciale	

	di cui al successivo art. 7, determini il superamento dei li-	
	miti previsti dall'art. 2519, comma 2 del Codice Civile e,	
	conseguentemente l'obbligo per la Cooperativa di applicare le	
	disposizioni in materia di Società per azione, gli amministra-	
	tori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello	
	statuto. In tal caso, la delibera di ammissione deve essere	
	comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministra-	
	tori nel Libro Soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia	
	proceduto alla modificazione dello statuto. In caso di riget-	
	to della domanda di ammissione, gli amministratori devono mo-	
	tivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla	
	all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60	
	giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di am-	
	missione si pronuncia l'assemblea dei soci in occasione della	
	sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione	
	difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è	
	tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con delibe-	
	razione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea	
	stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	Articolo 6	
	I soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella mi-	
	sura stabilita dal L'Organo Amministrativo e sottoscrivere la	

	quota sociale di cui al precedente art. 5.
	Essi sono obbligati:
	a) al versamento immediato della tassa di ammissione, se richiesta;
	b) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 23;
	c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
	d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.
	e) ad eseguire "prestazioni a carattere accessorio" non consistenti in denaro, il cui contenuto, durata, modalità, compenso ed eventuali sanzioni in caso di inadempimento, saranno da apposta delibera assembleare.
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo che può tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Articolo 7	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una ca-	
	tegoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) comma 1, l'organo amministra-	
	tivo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che	
	debbano completare o integrare la loro formazione professiona-	
	le in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed econo-	
	mici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo	
	della cooperativa	
	Nel caso in cui alla lettera b) comma 1, l'organo amministra-	
	tivo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che	
	sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al rag-	
	giungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con	
	le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	

	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 70 per cento di quello previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 9 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutuali-	

	stico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data	
	di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi	
	previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere di tutti i diritti	
	che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, co-	
	me previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione,	
	egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione profes-	
	sionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla	
	cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipa-	
	zione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al	
	proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal ca-	
	so, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di am-	
	missione in qualità di socio ordinario all'interessato, secon-	
	do le modalità e con gli effetti previsto dall'articolo 5.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo am-	
	ministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei	
	confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità	
	previste dall'articolo 10.	
	TITOLO IV	
	Recesso Esclusione	
	Articolo 8	
	La qualità di socio si perde per recesso o esclusione.	

Articolo 9.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Articolo 10

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate degli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadono nell'ipotesi di cui al successivo punto f);

b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte, di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 4 e 5 senza la preventiva autoriz-

zazione dell'Organo Amministrativo.

e) che svolga attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall'art. 1455 c.c.;

g) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;

i) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;

1) che non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;

m) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

n) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

o) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la propria volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante con relativa annotazione nel li-

bro dei soci.	
Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo	
alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del	
socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rap-	
porto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.	
Articolo 11	
Le deliberazioni prese in materia di recesso, ed esclusione	
debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante racco-	
mandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorges-	
sero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti	
adottati dall' organo amministrativo su tali materie saranno	
demandate, a tutti gli effetti dell'art. 808 codice di proce-	
dura civile, alla decisione di un arbitro regolato dall'art.	
37 del presente statuto.	
Articolo 12	
Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio	
defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle	
somme versate oppure della minore somma risultante dal bilan-	
cio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del	
rapporto sociale. L'Organo Amministrativo può decidere tutta-	
via di versare un importo diverso, comunque mai inferiore.	
Il diritto al rimborso si matura allo scadere dei sei mesi	
successivi all'approvazione del predetto bilancio. La liquida-	
zione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.	
Articolo 13	

	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso	
	della quota da lui effettivamente versata, si matura, nella	
	misura e con le modalità previste nel precedente articolo, al-	
	lo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilan-	
	cio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la	
	morte.	
	Tuttavia qualora gli eredi o legatari abbiano i requisiti per	
	l'ammissione devono entro un anno dalla data del decesso avva-	
	lersi di questo diritto ed indicare chi assumerà la qualifica	
	di socio o li rappresenterà di fronte alla società.	
	Articolo 14	
	I soci receduti, od esclusi e gli eredi del socio defunto, do-	
	vranno richiedere il rimborso, entro e non oltre l'anno della	
	scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti	
	articoli 12 e 13.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal	
	quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un	
	unico delegato alla riscossione.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo	
	amministrativo a riserva legale.	
	Articolo 15	
	In caso di recesso od esclusione, i diritti di soci - e degli	
	eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali fondi di	

	previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato	
	dall'assemblea.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro,	
	la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trat-	
	tamento economico e normativo sono disciplinati da apposito	
	regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato	
	dall'assemblea ordinaria dei soci.	
	Il regolamento interno può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e sta-	
	bilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Il regolamento interno può definire le misure da adottare in	
	caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto	
	delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.	
	TITOLO V	
	SOCI - SOVVENTORI	
	Articolo 16 - Conferimenti dei soci sovventori.	
	Alla cooperativa possono essere ammessi soci sovventori ai	
	sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azio-	
	ni nominative trasferibili del valore di Euro 500 (cinquecento	
	Euro) ciascuna.	
	Essi costituiscono i fondi per lo sviluppo tecnologico o per	
	la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al	

	precedente art. 3 dello statuto.	
	Articolo 17 - Trasferimento delle azioni dei soci sovventori.	
	Le azioni dei soci sovventori possono essere trasferite esclu-	
	sivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare	
	all'organo amministrativo il nominativo del proposto acquiren-	
	te.	
	L'organo amministrativo in caso di mancato gradimento, ha l'o-	
	nere di indicare un diverso acquirente entro sessanta giorni	
	dalla suddetta comunicazione; in difetto il gradimento s'in-	
	tende concesso.	
	Articolo 18 - Condizioni per l'emissione delle azioni dei soci	
	sovventori	
	L'assemblea ordinaria delibera:	
	a) l'importo complessivo dei conferimenti dei soci sovventori;	
	b) l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle	
	quote emesse;	
	c) i diritti di partecipazione agli utili e gli eventuali pri-	
	vilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di	
	remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al	
	2% rispetto al dividendo corrisposto ai soci ordinari.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora per qualunque	
	motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori ver-	
	ranno computati applicando un coefficiente correttivo determi-	

	nato dal rapporto, tra il numero massimo dei voti ad essi at-	
	tribuibili per legge e il numero dei voti da essi portati.	
	Nel caso in cui non si superi il limite suindicato, i soci	
	sovventori hanno diritto ad esprimere un voto per ogni quota	
	sottoscritta e versata.	
	Articolo 19 - Disposizioni sui soci sovventori.	
	Ai soci sovventori si applicano, in quanto compatibili, le di-	
	sposizioni dettate per i soci cooperatori. Non si applicano le	
	disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause	
	di incompatibilità indicate nell'art. 7.	
	TITOLO VI	
	Azioni di Partecipazione cooperativa	
	Art. 20 - Condizioni per l'emissione delle azioni di parteci-	
	pazione cooperativa	
	Con le deliberazioni dell'assemblea, la cooperativa può adot-	
	tare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabi-	
	lito dall'art. 5 legge 59/92.	
	In tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipa-	
	zione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate,	
	prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione	
	degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse	
	per un ammontare non eccedente il minore tra il valore conta-	
	bile delle riserve e quello del patrimonio netto risultanti	

dall'ultimo bilancio approvato, certificato e depositato.	
Il valore di ciascuna azione non sarà mai superiore a Euro	
500.=	
Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte	
in misura non inferiore alla metà ai soci e ai lavoratori di-	
pendenti della cooperativa.	
All'atto dello scioglimento della società le azioni di parte-	
cipazione cooperativa, hanno diritto di prelazione nel rimbor-	
so del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valo-	
re nominale.	
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di	
partecipazione cooperativa se non per la parte della perdita	
che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o	
quote.	
La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa	
è demandata ad apposito regolamento approvato dall'assemblea	
ordinaria dei soci che determinerà in particolare l'eventuale	
durata minima del rapporto sociale.	
I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono ob-	
bligati:	
a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le moda-	
lità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;	
b) all'osservanza dello statuto dei regolamenti interni.	
Articolo 21 - Assemblea speciale dei possessori di azioni di	

	partecipazione cooperativa.	
	L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazio-	
	ne cooperativa per la quale valgono, in quanto compatibili, le	
	norme fissate per l'assemblea dei soci cooperatori della coo-	
	perativa, viene convocata annualmente dall'organo amministra-	
	tivo o dal rappresentante comune per l'espressione del parere	
	di cui all'art. 5 comma 3 legge 59/92.	
	Viene altresì convocata quando necessario o quando ne sia fat-	
	ta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nomi-	
	nativi. Per partecipare alle assemblee speciali i possessori	
	di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i	
	titoli almeno cinque giorni prima della data fissata per l'as-	
	semblea presso la sede sociale o presso gli istituti di credi-	
	to eventualmente indicati nell'avviso di convocazione, speci-	
	ficando, se richiesta, la propria eventuale qualità di socio	
	cooperatore e/o sovventore.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possesso-	
	re un voto per ogni azione posseduta.	
	L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuita dalla	
	legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chie-	
	derne estratti e assistere all'assemblea dei soci con la fa-	
	coltà di impugnare le deliberazioni che ledano gli interessi	
	della categoria dei soci possessori di azioni di partecipazio-	
	ne cooperativa; altresì provvede all'esecuzione delle delibe-	

	razioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei	
	possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei con-	
	fronti della società.	
	TITOLO VII	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Articolo 22	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un nume-	
	ro illimitato di quote, ciascuna del valore nominale di nove-	
	cento Euro (Euro 900/00);	
	b) dalle quote riservate ai soci sovventori;	
	c) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi	
	di gestione di cui all'art. 19, con le quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci	
	defunti;	
	d) da eventuali riserve straordinarie;	
	e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura	
	di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;	
	f) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per	
	essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi socia-	
	li.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle	
	quote sottoscritte. Le riserve non possono essere ripartite	
	fra i soci durante la vita sociale, né all'atto del suo scio-	

glimento	
Articolo 23	
Le quote sottoscritte potranno essere versate nei termini da	
stabilirsi dal consiglio di amministrazione.	
Articolo 24	
Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte	
a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione	
dell'organo amministrativo.	
Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
data. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrati-	
vo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'in-	
tera quota detenuta dal socio.	
Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comu-	
nicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la	
propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel li-	
bro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i	
requisiti previsti dall'articolo 4 et 5.	
In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrati-	
vo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro ses-	
santa giorni al socio interessato, il quale, entro i successi-	
vi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le proce-	
dure arbitrali di cui all'articolo 37.	
Articolo 25	

	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno e il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 2009.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio da compilarsi con criteri	
	di oculata prudenza ed applicando le norme civilistiche e tri-	
	butarie.	
	L'assemblea, che approva il bilancio, può deliberare, su pro-	
	posta dell'organo amministrativo, in favore dei soci lavorato-	
	ri trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, me-	
	diate integrazione dei loro trattamenti retributivi comples-	
	sivi ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote	
	di capitale sociale sottoscritto e versato, ovvero anche me-	
	diate distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5	
	della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	Per la determinazione dell'avanzo documentato di gestione ori-	
	ginato dall'attività con i soci si correlerà l'ammontare dei	
	costi complessivi riferibili alle medesime voci del conto eco-	
	nomico.	
	In particolare le poste interessate sono la voce B9 del conto	
	economico e, qualora la cooperativa abbia instaurato rapporti	
	diversi da quello di lavoro subordinato, parte della voce B7.	
	L'avanzo, come sopra determinato, sarà ripartito fra i soci	
	lavoratori in proporzione al costo annuo delle singole presta-	
	zioni come evidenziate nelle Certificazioni Fiscali, all'uopo	
	rilasciate al socio lavoratore.	

	La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla di-	
	stribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) a dividendo sulle quote sociali effettivamente versate in	
	misura non superiore al limite stabilito dalla legge, al fine	
	del riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
	c) ad aumento gratuito delle quote sociali in misura non supe-	
	riore a quella prevista dalla legge ed entro i termini stabi-	
	liti dalla stessa;	
	d) il 3% ai fondi mutualistici regolati dall'art. 11 della	
	Legge 59/92;	
	e) ad eventuale riserva straordinaria;	
	f) l'eventuale ulteriore residuo sarà destinato a riserva in-	
	divisibile, anche ai sensi della L. 904/77 art. 12.	
	L'assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto previsto	
	alle precedenti lettere a) - d), che la totalità degli utili	
	venga destinata a riserva indivisibile, alle condizioni di cui	
	all'art. 12 L. 904 del 16/12/77.	
	TITOLO VIII	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 26	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo;	
	c) Il Collegio dei Probiviri.	

Articolo 27 - L'Assemblea dei Soci		
La convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente		
l'ordine del giorno, l'ora e il luogo (nella sede o altrove),		
purché in Italia, e la data della prima e della seconda convo-		
cazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima,		
da comunicare a mezzo raccomandata postale o a mano almeno		
dieci giorni prima dell'adunanza. In mancanza dell'adempimento		
della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente co-		
stituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci		
con diritto di voto e presenti tutti gli amministratori.		
Articolo 28		
L'Assemblea dei soci:		
1) approva il bilancio la ripartizione del ristorno e la di-		
stribuzione degli utili;		
2) procede alla nomina delle cariche sociali;		
3) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;		
4) delibera sulla responsabilità degli amministratori;		
5) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione		
sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o		
sottoposti al suo esame dagli amministratori;		
6) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici		
ulteriori ai sensi dell'art. 3 - comma 2 della L. 3 Aprile		
2001 n. 142;		
7) delibera alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla		
Legge 3 Aprile 2001 n. 142, un piano di avviamento allo scopo		

	di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;	
	8) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con	
	le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei so-	
	ci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in	
	presenza delle condizioni previste dalla legge, in programma	
	di mobilità.	
	9) delibera, per il ripianamento delle perdite sociali, l'ap-	
	porto di ulteriori contributi in denaro, in misura massima di	
	Euro 15000,00, ad ogni socio cooperatore in proporzione	
	all'ammontare dello scambio mutualistico intercorso.	
	Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tut-	
	tavia, quando particolari esigenze, valutate insindacabilmente	
	dall'organo amministrativo, lo richiedano, essa può essere	
	convocata entro centottanta giorni ed eventualmente entro il	
	mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.	
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quando l'organo amministra-	
	tivo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscrit-	
	to, con indicazione delle materie da trattare.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	Articolo 29	
	In prima convocazione l'assemblea, è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la maggioranza assoluta	
	dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione,	

35 di 43

Ai Soci Sovventori non può essere attribuito più di un terzo
dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti in assemblea.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Articolo 32

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea elegge a maggioranza un socio che debba presiederla.

Il Presidente nomina un segretario, e, quando, occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

Articolo 33 - L'Organo Amministrativo

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da 2 o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

Qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione questo si compone da n. 3 a 5 (tre a cinque) consiglieri eletti dall'assemblea fra i soci in misura maggioritaria e fra terzi in misura minoritaria; il consiglio di amministrazione resta in ca-

	rica per tre anni.	
	I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione	
	Spetta al Consiglio, determinare gli eventuali gettoni di pre-	
	senza per la loro attività collegiale ed il compenso dovuto a	
	quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici	
	incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmen-	
	te uno o più vice Presidente; può delegare, determinandole	
	nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno	
	degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo composto	
	dal Presidente e da altri consiglieri (art. 2381 c.c.).	
	Può essere nominato per la redazione dei verbali un Segretario	
	che può essere un estraneo al Consiglio. Tale funzione può es-	
	sere tuttavia svolta a seconda delle circostanze da un socio o	
	non socio incaricato dal Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte che lo riterrà utile o quando o quando lo ri-	
	chiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione recante l'ordine del giorno, la data,il luogo	
	e l'ora della riunione, deve essere consegnata o spedita con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso	
	di urgenza, almeno un giorno prima	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue delibe-	

	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando
	intervengono tutti i consiglieri in carica. Per la validità
	delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è neces-
	saria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in
	carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assolu-
	ta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la propo-
	sta si intende respinte.
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la
	gestione della società.
	Spetta, pertanto, all'organo amministrativo:
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
	b) redigere i bilanci e preventivi;
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
	d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere ineren-
	ti alla attività sociale; fra gli altri vendere, acquistare,
	permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più
	ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare
	alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione
	presso istituti di credito di diritto pubblico e privati, a-
	prire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo sco-
	perto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'a-
	pertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie
	anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avalla-
	re, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e carto-
	lari in genere;

	e) concorrere a gare di appalto per opere o servizi inerenti	
	l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed	
	ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la coopera-	
	tiva aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	g) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione	
	dei soci;	
	h) relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio , sui criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare rife-	
	rimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutua-	
	listica o alle azioni che si intendono intraprendere per riac-	
	quistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai	
	sensi dell'articolo 2545 - octies Codice Civile. Nella medesi-	
	ma relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo alla am-	
	missione di nuovi soci;	
	i) l'istituzione e/o la soppressione di sedi secondarie	
	j) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rap-	
	presentanza della società;	
	k) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;	
	l) il trasferimento della sede sociale nel territorio naziona-	
	le.	
	Articolo 34	

	In caso di mancanza di uno o più amministratori il consiglio	
	provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.	
	Articolo 35 - Rappresentanza	
	L'amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di ammi-	
	nistrazione, hanno la rappresentanza e la firma sociale.	
	L'amministratore unico o il presidente sono autorizzati a ri-	
	scuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti	
	di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberato-	
	rie quietanze.	
	Questi adempiono alle funzioni demandate loro dalla legge e	
	dallo statuto e, ove sia nominato il Consiglio di amministra-	
	zione, il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del	
	Consiglio di amministrazione. Sorveglia il personale. Egli può	
	fare quant'altro opportuno nell'interesse della società, salvo	
	quanto altro espressamente di spettanza del consiglio o	
	dell'assemblea.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di	
	lui mansioni spettano al vice presidente.	
	Articolo 36 - Collegio Sindacale	
	Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza che	
	dovrà essere nominato qualora ricorrano le condizioni di ob-	
	bligatorietà previste dal combinato disposto degli artt. 2543	
	e 2477 del codice civile.	
	Qualora nominato il Collegio Sindacale si compone di tre mem-	
	bri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma	

	di legge.	
	Articolo 37 - Clausola Compromissoria	
	Qualunque controversia, sorgesse, tra i soci ovvero tra i soci	
	e la Cooperativa, che abbia ad oggetto diritti disponibili re-	
	lativi al rapporto sociale, sarà rimessa al giudizio di un ar-	
	bitro nominato dal presidente degli ordini professionali degli	
	avvocati o dei dottori commercialisti, del luogo in cui la co-	
	operativa ha sede sociale, il quale dovrà provvedere la nomina	
	entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più	
	diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi prov-	
	veda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla par-	
	te più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui	
	ha sede la società.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina.	
	L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e le determinazione dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccom-	
	bente, salvo diversa decisione dell'arbitro.	
	L'arbitro è tenuto alla piena osservanza delle disposizioni	
	previste dal Decreto Legislativo n. 5 del 17 Gennaio 2003 art.	
	34 e seguenti.	
	TITOLO IX	

	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 38	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà	
	procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli	
	preferibilmente fra i soci.	
	Articolo 39	
	Non possono essere distribuiti ai soci dividendi in misura su-	
	periore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al Capitale effettiva-	
	mente versato. Percentuale massimo previsto dalle leggi vigen-	
	ti per il mantenimento dei requisiti mutualistici cui all'art.	
	26 del D.L.G.P.S. n. 1577/47.	
	Le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci né durante	
	la vita, né in occasione dello scioglimento della cooperativa.	
	E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sot-	
	toscrizione ai soci sovventori, in misura superiore ai due	
	punti e mezzo rispetto al limite massimo previsto per i divi-	
	denti.	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio	
	sociale dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali ef-	
	fettivamente versate dai soci ed i dividendi eventualmente ma-	
	turati, deve essere devoluto ad un Fondo mutualistico per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperativa di cui alla legge	
	31 gennaio 1992 n. 59 articolo 11 e 12.	
	I possessori di azioni di partecipazioni cooperativa hanno di-	

43 di 43